



**Comune di Tempio Pausania**  
**Provincia di Olbia Tempio**

**Settore Sviluppo Socio Economico e Culturale**

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE  
DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI  
E PRESTATORI DI SERVIZI**

# **DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI**

## **INDICE**

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO	3
ARTICOLO 3 – FORMA DELL'ALBO	4
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	4
ARTICOLO 5 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO	5
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
ARTICOLO 7 – SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'ISCRIZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE	5
ARTICOLO 8 – LIMITI E DIVIETI AI FINI DELL'ISCRIZIONE	7
ARTICOLO 9 – PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO	7
ARTICOLO 10 – GESTIONE INFORMATICA DELL'ALBO	8
ARTICOLO 11 – UTILIZZAZIONE DELL'ALBO	8
ARTICOLO 12 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	8
ARTICOLO 13 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 14 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI	8
ARTICOLO 15 – PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO	9
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI PER LE IMPRESE	10
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 18 – ALLEGATI E MODELLI	10



## **Comune di Tempio Pausania** **Provincia di Olbia Tempio**

### **DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA – SETTORE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE**

#### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e gestione, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori e prestatori di servizi del Comune di Tempio Pausania – Settore Sviluppo Socio Economico e Culturale. Si richiamano a tal fine le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e in particolare la Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e il Dlgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
2. L'Albo fornitori e prestatori di servizi (d'ora in poi Albo) è istituito, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. (Codice degli appalti) e dell'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e dell'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
3. L'Albo fornitori e prestatori di servizi viene utilizzato come strumento di identificazione e selezione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, nell'ambito delle prestazioni inferiori o pari alla soglia comunitaria individuata dalla normativa di riferimento, con le modalità di esperimento delle procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e in particolare dall'art. 57 del Dlgs. 163/06 e dall'art. 39 commi 2 e commi dal 4 al 9 della L.R. 5/07, e delle procedure in economia, così come disciplinate dalle vigenti disposizioni normative, di cui all'art. 125 del Dlgs. 163/06 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 6 della Legge regionale 5/2007 e s.m.i., l'istituzione dell'Albo avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa adeguata pubblicità e senza porre alcuna limitazione territoriale.
5. L'Albo fornitori e prestatori di servizi individua le categorie e sottocategorie merceologiche alle quali si iscrivono le imprese fornitrici di beni e servizi del Comune di Tempio Pausania – Settore Sviluppo Socio Economico e Culturale. Ai fini dell'attivazione delle procedure in economia, di cui all'art. 125 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., si richiamano le disposizioni dell'art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, avente ad oggetto l'individuazione dei beni e dei servizi acquisibili in economia.
6. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente dimostrati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 e 39 del Codice, i requisiti di capacità economico finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnico professionale, di cui agli artt. 41 e 42 del Codice degli appalti, nonché la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei predetti requisiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
7. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre imprese ritenute idonee, purché chiedano e ottengano l'iscrizione all'albo. Per l'affidamento delle forniture o servizi inferiori alla soglia individuata all'art. 125 comma 11 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. il responsabile del procedimento può motivatamente ricorrere ad imprese non iscritte all'Albo sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
8. L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi e del regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

#### **Articolo 2 – Composizione dell'Albo**

1. L'Albo Fornitori è così articolato:

- *Sezione I:* Fornitori di Beni
- *Sezione II:* Prestatori di Servizi

Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare e/o integrare il numero delle categorie e sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare.

2. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
3. Nella dicitura "*Forniture di beni e servizi dell'Ente*" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.
4. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie e sottocategorie merceologiche.

### **Articolo 3 – Forma dell'Albo**

L'Albo viene redatto sia in forma cartacea, tramite la redazione di un Registro generale recante sul frontespizio "Albo fornitori di Beni e Prestatori di Servizi del Comune di Tempio P.", sia come registro informatico. Viene conservato presso il competente servizio comunale del Settore sviluppo Socio Economico e Culturale.

### **Articolo 4 – Modalità di iscrizione all'Albo**

A seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico, le Imprese, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 7, interessate all'iscrizione all'Albo di cui al presente disciplinare, devono far prevenire ai fini dell'iscrizione, con le modalità di cui al successivo articolo 6, la seguente documentazione, pena il non accoglimento della domanda:

- *Domanda di iscrizione:* in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante a norma di legge, redatta secondo lo schema di cui al fac-simile Modello A/1, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- *Scheda di iscrizione:* debitamente compilata in ogni sua parte e per le voci di interesse, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante a norma di legge, redatta secondo lo schema di cui al fac-simile Modello A/2. Ferma restando la presentazione di una sola domanda, dovrà essere compilata una distinta scheda di iscrizione per ogni classe merceologica o di attività per la quale si richiede l'iscrizione.
- *Apposita dichiarazione sostitutiva:* redatta in carta semplice con le modalità di cui agli artt. 46 e/o 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., utilizzando l'apposito schema di cui al fac-simile Modello A/3, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dall'iscrizione e dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di affidamento effettuato ai sensi del presente disciplinare.

I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con indicazione della relativa capacità contrattuale (classi di importo di cui all'art. 5) così come dichiarata nella Domanda di iscrizione, secondo l'ordine d'iscrizione all'Albo.

Le informazioni relative alle imprese di cui l'Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

L'idoneità del fornitore è dimostrata ai fini dell'iscrizione dalle dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge dal rappresentante legale. A seguito dell'eventuale invito a gara o a presentare offerta, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2008 e s.m.i., che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, presentate in sede di iscrizione non hanno subito variazioni ovvero, in caso contrario quali variazioni siano state registrate.

Nel caso di invito a presentare offerta, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1 del presente disciplinare, si applicano le disposizioni dell'art. 39 comma 7 e 8 della Legge regionale 5/2007, dell'art. 57 comma 6 del Dlgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 125 commi 11 e 12 del medesimo Dlgs.

### **Articolo 5 - Categorie merceologiche e classi di importo**

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo (capacità contrattuale).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 40.000,00
- Classe 3 da € 40.000,01 fino a € 60.000,00
- Classe 4 da € 60.000,01 fino a € 80.000,00
- Classe 5 oltre € 80.000,00

I fornitori sono iscritti per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo (capacità contrattuale).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 40.000,00
- Classe 3 da € 40.000,01 fino a € 60.000,00
- Classe 4 da € 60.000,01 fino a € 80.000,00
- Classe 5 oltre € 80.000,00

Si precisa che ai fini dell'iscrizione in base alle diverse classi di importo il prestatore di servizi o fornitore di beni deve essere in possesso, tra l'altro, dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 7. In particolare, l'importo delle forniture o dei servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria realizzati negli ultimi tre anni finanziari, deve essere almeno pari all'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione.

### **Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda**

Le imprese dovranno far pervenire, entro i termini previsti nell'avviso, l'istanza di cui al precedente articolo, unitamente alla documentazione richiesta, per mezzo del servizio postale, tramite corriere autorizzato o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, in apposito plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, - a pena di esclusione - con l'indicazione del mittente, comprensivo di numero telefonico e fax, indirizzato al **COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA GALLURA, N. 3 – 07029 TEMPIO P. (OT)**, riportante la seguente dicitura: "**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA – SETTORE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE**".

Non verranno prese in considerazione le istanze di iscrizione all'Albo che non risultino pervenute entro l'ora e il giorno stabiliti nell'avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti. L'onere del tempestivo recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della mancata consegna in tempo utile.

In particolare, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro giorni 60 consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso. L'Ente si riserva la possibilità di ampliare tale termine, onde favorire la partecipazione degli interessati, con apposito provvedimento dirigenziale.

### **Articolo 7 – Soggetti ammessi a richiedere l'iscrizione e requisiti di iscrizione**

Possono richiedere l'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, del Codice degli appalti (Dlgs. 163/06), compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente disciplinare e negli allegati, lett. a), b), c), e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e quelli costituiti ai sensi della vigente normativa regionale di riferimento;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

I soggetti indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dimostrare ai fini dell'iscrizione con le modalità di cui all'art. 4:

*Requisiti di ordine generale:*

- a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 26 L.R. 5/2007.
- b) Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99).
- c) Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

*Requisiti di idoneità professionale*

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale si evinca l'appartenenza alla categoria o sottocategoria merceologica relativa all'oggetto dell'iscrizione, come riportate nell'Elenco delle categorie merceologiche (Allegato 1). Ovvero iscrizione in registri equivalenti nell'ambito della Unione Europea di cui all'art. 39 del Dlgs 163/2006 e all'art. 25 L.R. 5/2007. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio, devono possedere l'iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria o sottocategoria merceologica adeguata.
- b) Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria/oggetto sociale adeguato a quello dell'appalto;
- c) Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea: iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento.

Si precisa che i requisiti di cui alle precedenti lettere per le fattispecie di interesse, documentati con le modalità di cui all'art. 04 del presente disciplinare, devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio.

*Requisiti di Capacità economica e finanziaria*

Le imprese devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari e l'importo relativo alle forniture e/o servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria realizzati negli ultimi tre anni finanziari, come previsto all'art. 41 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/06 s.m.i.. Gli istanti che hanno avviato l'attività da meno di tre anni saranno ammessi a condizione che dimostrino il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria sopra indicato.

L'importo delle forniture o dei servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria realizzati negli ultimi tre anni finanziari, deve essere almeno pari all'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione (c.d. capacità contrattuale – art. 5).

*Requisiti di Capacità tecnica e professionale*

La capacità tecnica, ai sensi dell'art. 28 c. 2, lett. a) e c. 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5 s.m.i. e dell'art. 42 c. 1 lett. a) del D.L.gs. 163/06 s.m.i., dovrà essere dimostrata mediante la seguente documentazione:

- a) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- b) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestatati negli ultimi tre anni per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestatati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono successivamente provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestatati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- c) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- d) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- e) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell'art. 38 c. 2 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 27 c. 4 e 28 c. 4 della L.R. 5/2007, attestano il possesso dei requisiti summenzionati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del Dlgs.



163/2006 e all'art. 25 della L.R. 5/2007. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti comporterà l'impossibilità all'iscrizione, la revoca iscrizione già avvenuta o il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'iscrizione.

#### **Articolo 8 – Limiti e divieti ai fini dell'iscrizione**

I soggetti di cui all'art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto per la medesima categoria e/o sottocategoria di specializzazione, fatta salva la possibilità di abilitarsi per più di una classe di importo all'interno di ciascuna categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria e/o sottocategoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria e/o sottocategoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 7 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio Protocollo ai sensi del precedente articolo 6.

#### **Articolo 9 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo**

Ai fini dell'istituzione dell'Albo viene pubblicato apposito avviso pubblico e il relativo disciplinare, approvati con apposita determinazione dirigenziale previa presa d'atto della Giunta comunale. L'avviso, riportante gli elementi essenziali della selezione quali i termini di scadenza della presentazione delle domande e le relative modalità, e il disciplinare che individua le categorie e sottocategorie merceologiche in cui è suddiviso l'Albo, vengono pubblicati all'Albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito della Regione Sardegna.

L'istruttoria finalizzata all'esame delle domande di iscrizione all'Albo è effettuata dal Responsabile del Procedimento appositamente individuato da parte del Dirigente del Settore Sviluppo Socio Economico e Culturale con proprio atto. Le risultanze dell'istruttoria sono rappresentate al Dirigente che le approva con apposito provvedimento formando così l'elenco delle Imprese ritenute idonee e disponendo pertanto l'iscrizione all'Albo. L'esame delle richieste di iscrizione segue l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute all'Ente; fa fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo, ed eventualmente l'ora di arrivo, apposti dall'Ufficio preposto.

L'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione all'Albo, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, valutata la documentazione prodotta e assunte le necessarie ulteriori informazioni, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro il termine suddetto ne informerà il Dirigente del Settore che, su proposta motivata del responsabile del procedimento, con proprio provvedimento disporrà il differimento del termine stesso. I soggetti richiedenti saranno informati delle proroga del termine per la conclusione del procedimento.

Qualora l'accertamento dell'idoneità all'iscrizione abbia esito negativo, ne viene data comunicazione alla ditta interessata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione del procedimento stesso. Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di iscrizione che abbiano una particolare complessità tecnica, sono sentite le strutture dell'Ente competenti per materia.

Qualora la domanda sia incompleta o non esauriente, il Responsabile del Procedimento, provvede a richiedere eventuali integrazioni, purché la documentazione mancante non determini l'esclusione e l'inaccogliabilità dell'istanza, ai sensi del presente disciplinare e della normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 46 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., indicando la documentazione e le informazioni mancanti o incomplete e specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Fino alla presentazione della documentazione integrativa suddetta il termine di 60 giorni come sopra riportato si intende sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell'istanza. Il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e

conforme alle prescrizioni del presente disciplinare ai fini della definizione dell'iscrizione.

Nel caso di non accoglimento della domanda di iscrizione a seguito di esame della documentazione integrativa suddetta, verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Le imprese idonee vengono iscritte all'Albo secondo un criterio cronologico: l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 15 del presente disciplinare.

A seguito della formale costituzione e approvazione l'Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio del comune per giorni 15 consecutivi. L'elenco delle imprese iscritte è depositato presso il Settore Sviluppo Socio economico e Culturale.

#### **Articolo 10 – Gestione informatica dell'Albo**

L'Albo viene gestito anche per via informatica. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale effettua la scelta dei nominativi dei fornitori iscritti accedendo anche all'Albo informatico in base alla categoria merceologica o sottocategoria di interesse inserendo gli estremi dell'invito e il relativo esito.

#### **Articolo 11 – Utilizzazione dell'Albo**

La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito di iscrizione in relazione alla categoria o sottocategoria merceologica e all'importo di riferimento. Potrà essere riconfermato, sempre nel rispetto del criterio di rotazione suddetto, l'invito alle imprese già affidatarie (con riferimento ai 12 mesi precedenti) di prestazioni analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano intercorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

Non è consentito l'invito per una seconda fornitura o servizio ad un soggetto quando tra le altre iscritte nella medesima categoria o sottocategoria merceologica e all'importo di riferimento vi siano seguendo l'ordine di rotazione suddetto, altre imprese che non ne hanno ricevuto uno, ovvero quando non abbia validamente motivato la rinuncia all'invito ricevuto, fatte salve le norme in materia di cancellazione.

In ogni caso, la non appartenenza della ditta, individuata attraverso il criterio della rotazione, alla fascia di capacità contrattuale corrispondente all'importo presunto nella gara o la verificata impossibilità della stessa a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura o il servizio da effettuare, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrarre.

Nell'ambito di ciascun procedimento contrattuale, nel rispetto della vigente normativa (L. R. 07.08.2007 n. 5 s.m.i., D.Lgs. 163/06 e s.m.i., Regolamento comunale per la disciplina dei contratti), viene stabilito, dandone adeguata motivazione nel provvedimento a contrarre, il numero delle imprese da invitare/contattare.

#### **Articolo 12 – Criteri di scelta del contraente**

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare viene effettuata in favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose valutate secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare.

#### **Articolo 13 – Affidamento ed esecuzione delle forniture e dei servizi**

L'affidamento e l'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene ai sensi del presente disciplinare nel rispetto della vigente normativa, in particolare della L. R. 07.08.2007 n. 5 s.m.i., del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e della ulteriore normativa che pur non espressamente richiamata risulta applicabile in materia.

L'inclusione dell'impresa nell'Albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture o servizi, e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese stesse.

#### **Articolo 14 – Cancellazione dall'Albo fornitori**



La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio ovvero su istanza di parte con provvedimento del competente Dirigente, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15, qualora ricorra anche una sola delle fattispecie di seguito descritte:

a) cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti:

- nel caso in cui venga meno uno o più dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione scritta di cui al successivo articolo 16;
- qualora dalla revisione periodica svolta dal competente ufficio mediante richiesta dei dati alla CCIAA non risulti più esistente la ditta;
- su istanza scritta del soggetto interessato;
- che abbiano per più di tre volte consecutive nel corso dell'anno (12 mesi precedenti), declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto e la ditta risulta iscritta in una sola categoria o sottocategoria;
- che, risultate aggiudicatrici di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali, tenendo un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede, e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze accertate (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc.), risultando scarsamente affidabili.
- Mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;

b) la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata:

- nel caso in cui per tre volte consecutive nel corso dell'anno (12 mesi precedenti), abbiano declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima dei dodici mesi dal provvedimento di cancellazione adottato con le modalità di cui al presente articolo.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione, sarà data notizia alla ditta interessata con apposita comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90, con fissazione di un termine di giorni 15 consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni rispetto agli addebiti contestati. Alla scadenza del termine suddetto ed entro il termine di giorni venti, senza che siano state presentate controdeduzioni ovvero qualora le stesse non siano ritenute idonee a scongiurare la cancellazione, verrà adottato il relativo provvedimento definitivo di cancellazione. Tale provvedimento sarà comunicato, via fax, al soggetto interessato entro 15 giorni dall'adozione dello stesso.

### **Articolo 15 – Pubblicazione e aggiornamento**

L'Ente provvede, di norma con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 125 comma 12 del Dlgs. 163/06 e s.m.i., ad aggiornare l'Albo con le modalità di cui al precedente articolo 8. Con apposito provvedimento dirigenziale opportunamente motivato per l'aggiornamento potrà essere stabilita una diversa cadenza. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le nuove richieste di iscrizione pervenute entro la data stabilita nell'apposito avviso pubblico.

L'aggiornamento prevede la cancellazione delle imprese già iscritte all'Albo, secondo le modalità e nei casi contemplati all'art. 14 del presente disciplinare, e la redazione dell'elenco delle imprese non iscrivibili ai sensi dell'articolo 9.

L'aggiornamento inoltre prevede:

- variazioni e/o integrazioni relative a imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie merceologiche o classi d'importo, laddove vi sia il possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso;
- sospensione di imprese già iscritte, in attesa di eventuali chiarimenti appositamente richiesti e/o eventuali controversie insorte;

L'Albo aggiornato, nel rispetto dei tempi di espletamento dell'istruttoria di cui al precedente articolo 9, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio del comune per giorni 30 consecutivi. Tale termine potrà essere ampliato con apposito provvedimento dirigenziale. L'elenco delle imprese iscritte è depositato presso Settore Sviluppo Socio economico e Culturale. Alle nuove imprese iscritte così come a quelle escluse e a quelle cancellate verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 20 giorni consecutivi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiornamento.

Per le imprese iscritte che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e degli altri dati ed elementi forniti al momento dell'iscrizione e che per tale motivo sono state cancellate dall'Albo, ai sensi dell'articolo 14, con le modalità sopra illustrate, la pubblicazione dell'aggiornamento, di cui al presente articolo, vale come comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

#### **Articolo 16 – Obblighi per le imprese**

Le imprese iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, comunque non oltre i 30 giorni consecutivi dal verificarsi dell'evento, le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti di iscrizione, all'organizzazione e alla struttura (e in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l'impresa) pena la cancellazione dall'Albo.

#### **Articolo 17 - Trattamento dati personali**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 18 – Allegati e modelli**

Sono previsti i seguenti modelli per la gestione dell'Albo dei Fornitori e Prestatori di servizi del Comune di Tempio Pausania:

- Modello A/1: Domanda di iscrizione
- Modello A/2. Scheda di iscrizione
- Modello A/3: Dichiarazione sostitutiva

Si allega l'Elenco delle categorie merceologiche e sottocategorie (Allegato A).

I modelli e l'elenco suddetto sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale in sede di pubblicazione dell'avviso di istituzione o aggiornamento dell'Albo.